



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Daniele Carlo Madia, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.09.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 5/23 R.G.P.U.

INTRODOTTO DA

Panzerà Agata, nata a Catania, il 03.08.1964 (CF PNZGPA64M43C351R) e **Coppola Vincenzo**, nato a Messina, il 29.10.2001 (CFCPPVCN01R29F158U), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessia Pace del Foro di Messina, giusta procura in atti,

-ricorrenti-

NEI CONFRONTI DI

Red Sea SPV S.r.l. e per essa quale mandataria Prelios Credit Servicing S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Di Betta, giusta procura in atti,

-creditore costituito-

SOCIETÀ CUSTODIA VALORE - CREDITO SU PEGNO SPA "Affide", rappresentata e difesa dall'avv. Achille Buonafede per procura in atti,

-creditore costituito-

E NEI CONFRONTI DI

Agenzia delle Entrate - Riscossione

-creditore non costituito-

avente ad oggetto: Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso presentato in data 3.02.2023, Panzerà Agata e Coppola Vincenzo hanno presentato, con l'ausilio dell'OCC del Comune di Scaletta Zanca, ricorso diretto alla omologazione della "proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CC.II".

Con decreto del 3-6.02.2023 questo GD ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, disponendo la sospensione della procedura esecutiva n. 206/2015 RGE, promossa dalla Red Sea SPV s.r.l. pendente innanzi a questo Tribunale.



Effettuate le comunicazioni *ex art. 70 CCII* e preso atto delle osservazioni tempestivamente trasmesse dalla Società Custodia Valore, l'O.C.C. per il tramite del Gestore della crisi, ha depositato, in data 23.05.2023, note sulle osservazioni proposte dichiarando che nulla osta all'omologazione del piano.

Infine all'udienza del 12.09.2023 le parti comparse hanno insistito nelle rispettive domande e la procedura è stata assunta in decisione.

2. Riepilogate come sopra le fasi della procedura, si osserva che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato articolato dai ricorrenti su una durata di 12 anni e 9 mesi (con la precisazione che nel primo anno verrà corrisposto il solo pagamento parziale dei debiti in prededuzione costituiti dai compensi dell'OCC e del legale dei ricorrenti), con il riconoscimento delle seguenti percentuali:

- a) 100 % per OCC e redattore piano (euro 11.439,90), per Custodia Valore Affide (euro 4.984,40) e per il pagamento delle spese della procedura esecutiva (euro 5.000,00);
- b) 57,2% in relazione al credito ipotecario della Red Sea SPV s.r.l. (euro 56.907,00);
- c) 5% in relazione al credito con privilegio generale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (1.750,56).

L'importo mensile complessivo della rata da corrispondere è pari ad € **520,00 per i primi dodici mesi e ad euro 523,29 per le restanti rate ad eccezione dell'ultima pari ad euro 491,26.**

L'importo della rata sarà messo a disposizione dai ricorrenti nella misura di euro 300,00 e dal terzo finanziatore Salvatore Coppola nella misura di euro 223,29.

I ricorrenti hanno inoltre previsto di mettere a disposizione dei creditori l'ulteriore importo di euro 1.500,00 a copertura di eventuali debiti non conosciuti e/o non considerati e/o calcolati erroneamente.

L'importo mensile complessivo della rata (pari ad euro 520,00 circa), cui contribuisce il terzo Salvatore Coppola (per l'importo di euro 220,00 circa), è sostenibile tenuto conto che le entrate patrimoniali dei ricorrenti ammontano ad euro 927,00 al mese.

Nel periodo di moratoria (1 anno), i richiedenti corrisponderanno le somme privilegiate dovute all'Organismo di Composizione della Crisi di Scaletta Zanclea e al proprio legale avv. Alessia Pace.

3. Con riferimento ai requisiti di ammissibilità giuridica della proposta *ex art. 67 CC.II.* si è già pronunciato il Giudice designato con decreto depositato in data 6.02.2023 (al quale ci si riporta), con cui è stata anche accertata la completezza della documentazione prodotta.

Come risulta dalla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC i proponenti si trovano in situazione di sovra indebitamento *ex art 2 comma 1 lett. a) e c)* ossia in "uno stato di crisi ovvero lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi". I ricorrenti non risultano aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al D.Lgs 14/2019 ed hanno dichiarato di avere i requisiti soggettivi e oggettivi (secondo i documenti dai medesimi forniti) ovvero:



a) di essere soggetti non assoggettabili a fallimento, in quanto persone fisiche; b) di versare in situazione di sovraindebitamento, da come si evince dalla ricostruzione della situazione economica-finanziaria contenuta nella proposta di ristrutturazione; c) di non essere già stati esdebitati; d) di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode; e) che la documentazione fornita e depositata consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

In proposito, ci si riporta a quanto attestato dal Gestore della Crisi nella relazione particolareggiata ex art. 68 CC.II. depositata in atti, anche con riferimento alla meritevolezza e insussistenza di colpa grave, mala fede e frode in capo ai sovraindebitati (requisito di cui all'art. 69 comma 1 CC.II.), nonché sull'assoluta mancanza di ricorso sproporzionato al credito da parte dei proponenti (posto che la maggior parte dei debiti sono stati ereditati), sulla valutazione del merito creditizio e sulla sostenibilità del piano.

4. Verificata la legittimità della procedura e dell'integrazione del contraddittorio, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dal creditore SOCIETÀ CUSTODIA VALORE "Affide", al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

In proposito, il piano (proposta) appare, al contempo, ampiamente soddisfacente delle ragioni creditorie della Società Custodia Valore "Affide" (100%) e sostenibile per i proponenti avuto riguardo al mantenimento in futuro di un tenore di vita dignitoso.

Giova precisare, in particolare, che per detto credito è previsto il pagamento integrale e che nessuna decurtazione è stata prevista, se non una dilazione per renderne possibile il pagamento, preso atto che i debitori versano in cattive condizioni economiche, tanto che il piano è supportato da un terzo (Coppola Salvatore).

A differenza della procedura di liquidazione giudiziale, il Piano di ristrutturazione tende a preservare il patrimonio del consumatore sovra esposto (mobiliare ed immobiliare) dalle aggressioni dei creditori (privilegiati o chirografari), qualora detti debitori dimostrino di possedere i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal Dlgs 14/19, e di aver formulato una proposta di rientro che non pregiudichi, - come nel caso in questione che prevede il pagamento integrale dell'importo richiesto dalla Custodia Valore - Credito su pegno spa -, i diritti dei creditori.

Ne consegue che appaiono irrilevanti, ai fini della presente valutazione, i riferimenti richiamati dal creditore Custodia Valore - Credito su pegno spa alle disposizioni di cui all'art. 152 CC.II. in materia di liquidazione giudiziale e all'art. 14 duodecies L. n. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

Al caso di specie vanno, invece, applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 67 CC.II. secondo cui:

*"3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di **prestito su pegno**, salvo quanto previsto dal comma 4.*

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a



quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".

Orbene, il piano di ristrutturazione in esame assicura il pagamento integrale del credito vantato su pegno, come da richiesta del creditore il quale, all'avvenuto integrale pagamento, dovrà restituire ai proponenti Coppola-Panzerà gli oggetti d'oro ricevuti in pegno.

Detto piano di ristrutturazione appare, invero, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni in pegno, posto che la vendita all'asta (comunque pregiudizievole per i consumatori che in tale ipotesi non potranno ritornare nel possesso dei beni avente anche valore affettivo) potrebbe non garantire la soddisfazione integrale del creditore.

5. Con riferimento al credito ipotecario vantato dalla Red Sea spv srl, va evidenziato che il bene immobile su cui grava l'ipoteca vantata dal predetto creditore è stato pignorato ed è stato posto in vendita nell'ambito della procedura esecutiva n. 206/2015 RGE; a seguito di tre aste deserte il prezzo base dell'eventuale prossima asta sarà pari ad € 56.907,00 con possibile offerte al ribasso.

Ne consegue che il creditore ipotecario (RED SEA SPV srl) non potrebbe ottenere una maggiore soddisfazione del proprio credito laddove proseguisse la procedura esecutiva immobiliare pendente.

Va, in proposito, evidenziato che ai sensi dell'art. 67, comma 4, CC.II. *"È possibile prevedere che i crediti muniti di.... ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni... oggetto della causa di prelazione"*.

Va, inoltre, osservato che il creditore ipotecario ha espressamente aderito alla domanda di omologazione del piano di ristrutturazione.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

visto l'art. 70 comma 7 CCII;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Panzerà Agata e Coppola Vincenzo, depositato in data 3.02.2023, così come attestato dal Gestore della Crisi;

ONERA

i ricorrenti di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

DISPONE

che l'OCC trascriva nei RR.II. la presente sentenza e depositi, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dell'esecuzione del piano.



che la presente sentenza, sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del Tribunale o del Ministero della giustizia e comunicata a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro 30 giorni.

AVVERTE

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

AVVERTE

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni l'attività necessaria all'esecuzione del piano; comunicare la presente sentenza al professionista delegato della procedura esecutiva n. 206/2015 RGE del Tribunale di Messina.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi ai ricorrenti e all'O.C.C.

Messina, il 13/11/2023

Il Giudice delegato
Dott. Daniele Carlo Madia

